

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

- 6 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI - 6 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Cionello	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

COSENTINO-BONADONNA- CIOFFARELLI-LUCISANO.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 1925

OGGETTO : Trascodifica codici italiani dei rifiuti speciali liquidi ex art. 57 - IV comma del D. Lgs - n. 22/97. Ditta Mattucci Achille con sede legale in Civitavecchia - Via Bernini 32/c - Sede Impianto in Loc. Sciatalone - Santa Marinella (Rm).



OGGETTO: Trascodifica de codici italiani dei rifiuti speciali liquidi ex art. 57 IV° comma del Decreto Legislativo n. 22/97 – Ditta **MATTUCCI ACHILLE** con sede legale in Civitavecchia -- Via Bernini, 32/C – Sede impianto in Località Sciatalone -- Santa Marinella (RM).

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 28.04.1998 con la quale si autorizza la Ditta **MATTUCCI ACHILLE** con sede legale in Civitavecchia – Via Bernini, 32/C e sede impianto in Località Sciatalone – Santa Marinella (RM) – all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22/97;

VISTO l'art. 57, 4° comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che dispone che le Regioni provvedano ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi ai sensi del Codice Europeo dei Rifiuti di cui all'Allegato "A", punto 2 del medesimo decreto;

VISTA la nota della Ditta **MATTUCCI ACHILLE** in data 22.09.1998, ns. prot. n. 3628/70 del 19.10.1998, con la quale la Società medesima chiede la trascodifica dei codici di rifiuti già autorizzati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 28.04.1998 e nel contempo trasmette una perizia giurata e sottoscritta da tecnico abilitato a firma del Dott. Ing. Calogero Burgio, avente ad oggetto la trascodifica dei codici dei rifiuti gestiti dalla medesima Società;

VISTA la nota di questa Amministrazione prot. n. 3783 in data 26 ottobre 1998, con la quale la medesima trasmette e chiede al Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente dell'Assessorato all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, di volersi esprimere in merito alla trascodifica dei codici dei rifiuti sulla base della nuova classificazione CER e della perizia giurata di cui al paragrafo precedente;

VISTO il verbale della seduta del 15.02.1999 del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente – Sezione Rifiuti della Regione Lazio, nella quale s'è proceduto, tra gli altri, all'esame della nuova classificazione CER e della perizia giurata di cui al



capoverso precedente, ritenendo al riguardo, corretto il procedimento di trascodifica effettuato;

all'unanimità

## DELIBERA

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 28.04.1998 con la quale si autorizza la Ditta **MATTUCCI ACHILLE** – con sede legale in Civitavecchia – Via Bernini, 32/C e sede impianto in Località Sciatalone – Santa Marinella (RM) all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali, è aggiornata ai sensi dell'art. 57, 4° comma del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ogni riferimento alle categorie di rifiuti dei codici italiani del catasto rifiuto contenuto nella succitata deliberazione di Giunta Regionale viene aggiornato in base alla classificazione del Codice Europeo dei Rifiuti di cui all'Allegato "A" – punto 2 del medesimo decreto.

Le categorie di rifiuti gestiti dalla Ditta **MATTUCCI ACHILLE** e per le quali si intende rilasciata l'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali liquidi costituiti da liquami e fanghi organici provenienti da insediamenti civili ed industriali sono le seguenti:

### Codice Europeo Rifiuto:

- 01.05.01 (F2999) fanghi/rifiuti di perforazione contenenti petrolio;
- 02.01.01 (F2999) fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
- 02.02.04 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.03.05 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.05.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.06.03 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 02.07.01 (A2999) rifiuti da lavaggio, pulizia e macinazione materia prima;
- 02.07.05 (F2022) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 03.03.02 (F2999) fecce e fanghi (recupero dei bagni macerazione);
- 05.02.02 (A2029) rifiuti da torri di raffreddamento;
- 05.02.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
- 05.08.04 (A2028) rifiuti liquidi acquosi da rigenerazione olio;
- 07.01.01 (A2999) soluzioni acquose di lavaggio e acque madri;
- 07.01.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 07.02.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 07.02.99 (F2999) rifiuti non specificati altrimenti;
- 07.03.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 07.04.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;



- 07.05.01 (A2029) soluzioni acquose lavaggio e acque madri;
- 07.05.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 07.06.01 (A2999) soluzioni acquose lavaggio e acque madri;
- 07.06.02 (F2999) fanghi trattamento sul posto effluenti;
- 08.01.03 (A2029) pitture e vernici di scarto a base acquosa;
- 08.01.08 (F2999) fanghi e pitture o vernici a base acquosa;
- 08.01.10 (A2999) sospensioni acquose con vernici o pitture;
- 08.02.02 (F2999) fanghi acquosi con materiali ceramici;
- 08.03.07 (F2999) fanghi acquosi con inchiostro;
- 08.04.03 (A2999) adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa;
- 08.04.07 (F2999) fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa;
- 10.01.11 (F2999) fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia;
- 11.02.04 (F2999) fanghi non specificati altrimenti;
- 12.01.99 (A2028) rifiuti non specificati altrimenti;
- 12.02.03 (A2029) fanghi di lucidatura;
- 12.03.01 (F2027) soluzioni acquose di lavaggio;
- 16.07.02 (A2028) rifiuti pulizia cisterne navi con oli;
- 16.07.03 (A2028) rifiuti pulizia vagoni cisterne/autocisterne con oli;
- 16.07.05 (F2999) rifiuti pulizia serbatoi stoccaggio con prodotti chimici;
- 16.07.06 (A2028) rifiuti pulizia serbatoi di stoccaggio con oli;
- 16.07.99 (A2029) rifiuti non specificati altrimenti;
- 18.01.03 (F2022) rifiuti richiedenti precauzioni per evitare infezioni;
- 18.02.02 (F2022) rifiuti richiedenti precauzioni per evitare infezioni;
- 19.06.01 (F2028) fanghi trattamento anaerobico rifiuti urbani e simili;
- 19.06.02 (F2028) fanghi trattamento anaerobico rifiuti animali e vegetali;
- 19.06.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
- 19.07.01 (A2027) percolato di discariche;
- 19.08.04 (A2999) fanghi trattamento acque reflue industriali;
- 19.08.05 (F2022) fanghi trattamento acque reflue urbane;
- 19.08.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
- 19.09.01 (A2029) rifiuti da filtrazioni primarie e screenings;
- 19.09.02 (F2999) fanghi di impianti chiarificazione acque;
- 19.09.99 (A2999) rifiuti non specificati altrimenti;
- 20.01.08 (F2999) rifiuti di natura organica utilizzabili per compostaggio;
- 20.03.03 (F2026) residui di pulizia delle strade;
- 20.03.04 (F2028) fanghi serbatoi settici;

3 MAG. 1999

Il restante contenuto della predetta deliberazione di Giunta Regionale rimane invariato ed efficace ai sensi di legge.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

